



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ARERA PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI BRICHERASIO PREDISPOSTO DAL CONSORZIO ACEA PINEROLESE E VALIDATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 7 DEL 11 GIUGNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Giust.	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del sindaco il quale espone i tratti salienti della presente proposta, dichiarando che l'ARERA ha rivoluzionato i ragionamenti sui rifiuti. Parla di due soggetti gestori, che nel caso di Bricherasio sono il Consorzio e L'azienda Acea. Il gestore predispose il piano finanziario e lo manda al Consorzio che lo valida. In assemblea dei soci, vengono discusse come queste scelte del consorzio avessero ripercussioni sul bilancio Acea per una gestione non in perdita.

Andando sul PEF, oltre alle voci che lo compongono, è stata aggiunta anche una voce di costo relativa ai costi operativi COI che, per il Comune di Bricherasio che quest'anno parte con il nuovo metodo di raccolta, è stato fissato in circa € 40.000,00 suddiviso tra costi vivi di tesseramento e collegamento con i sistemi, oneri per i lettori dei cassonetti e costi del personale. La somma indicata è *una tantum* e, in proporzione, colpirà i comuni a mano a mano che si avviano al nuovo sistema di raccolta.

Dichiara che non è detto che il costo aumenti in quanto è previsto un limite del 6,6% sulla somma delle entrate tributarie. Il comune potrà chiedere per intero l'importo o anche di meno, ma dovrà accollarsi la parte della differenza. Dichiara infine che alcuni comuni potranno addirittura ottenere delle maggiori entrate dalla gestione dei rifiuti.

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento ad oggetto: norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Le Leggi della regione Piemonte n. 24/2002, n. 7 del 2012, n. 1 del 2018, l'attuale progetto di legge n. 88 del 03/02/2020 in modificazione della LR n. 1/2018;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad oggetto: "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF ad oggetto: "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, ad oggetto: "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi";

- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, ad oggetto: "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, ad oggetto: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, ad oggetto: "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la determinazione dell'Autorità 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, ad oggetto: *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari”*;
- le norme emanate dal governo per il contenimento degli effetti della diffusione epidemica SarsCo-2:
 - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto "Cura Italia") convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
 - i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4/8/9/11/22 marzo-10/26 aprile 17 maggio, 11 giugno 2020;
 - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, ad oggetto: la "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
 - il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
 - il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto "Rilancio" ;
 - la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF ad oggetto: *"Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"*
 - la Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021 (Aggiornato il 15 marzo 2021), che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta;
- gli atti emanati dall'Autorità ARERA per regolamentare i possibili effetti dell'epidemia sulla gestione dei servizi:
 - La deliberazione 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, ad oggetto: "Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19";

- la deliberazione 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM ad oggetto: "Prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19";
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/COM, ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò";
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, ad oggetto: "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
- il documento per la consultazione 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF ad oggetto: "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);
- la segnalazione dell'Autorità 23 aprile 2020, 136/2020/I/COM ad oggetto: "Segnalazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Comunicato dell'Autorità 11 marzo 2020, in ordine all'"Emergenza COVID-19";
- il Comunicato dell'Autorità 24 marzo 2020, in ordine all'"Emergenza COVID-19 Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo" alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia")";
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ad oggetto: "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO CHE:

- dei costi efficienti tesi a:
 - esplicitare gli obiettivi in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale;
 - promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
 - *migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle*

entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;

- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;

- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;

- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici e riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;

- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;

- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria;

- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ha disposto:

- l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di temperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale;

- la riclassificazione dei costi fissi e variabili entro un limite per le annualità 2020-2021 compreso tra 0,8 e 1,2 nel rapporto tra Tariffa variabile dell'anno (a) e quella dell'anno (a-1);

- che il limite alla crescita annuale delle tariffe viene determinato: sulla base del tasso di inflazione programmata, del coefficiente di recupero di produttività fissato dall'Ente territorialmente competente nell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; del coefficiente *QLaper* il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e del valore del coefficiente *PGaper* la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, dove i menzionati coefficienti *QLae* *PGa* sono determinati dall'Ente territorialmente competente nei limiti stabiliti dalla tabella di cui al comma 4.4 del MTR;

- la possibilità per l'Ente territorialmente competente di presentare all'Autorità un'apposita relazione, ove ritenga necessario, per giustificare la copertura dei costi relativi ad attività gestite oltre il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie, a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

- l'inserimento tra i costi operativi riconosciuti di due componenti prospettive COITV, aexpe COITF, aexp, destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale che consentono di valorizzare il livello di qualità raggiunto dai gestori più efficienti, favorendo il conseguimento di obiettivi di miglioramento;

- all'articolo 6, c. 6.1, della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione in cui il

gestore predisponga *annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta* all'Ente territorialmente competente, (come semplificata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF);

- con la deliberazione 158/2020/R/RIF, confermando i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti definiti dal MTR, ha prospettato alcuni strumenti di flessibilità volti alla copertura degli oneri derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenziandole come facoltà attivabili sulle entrate tariffarie, senza pregiudicare la conclusione dei procedimenti in corso per l'approvazione dei piani economico-finanziari redatti in osservazione del vigente metodo tariffario MTR, quindi lasciando facoltà all'Ente territorialmente competente di:
 - tener conto, oltre che degli obiettivi in termini di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale, anche di un ulteriore obiettivo specifico, valorizzato nel limite massimo del 3%;
 - valorizzare, per gli anni 2020 e 2021, una specifica componente di costo prospettica integrazione del totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2 del MTR -con finalità sociale, volta alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
 - di valorizzare un conguaglio *RCNDTV*, nei limiti della riduzione dei ricavi attesa derivante dalla rimodulazione dei fattori stabilita dalla citata deliberazione 158/R/2020/RIF per le utenze non domestiche, al fine di recuperare in annualità successive al 2020 (al massimo 4 anni) le mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020, nonché di estendere fino ad un massimo di 6 anni il periodo di rateizzazione;
 - di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, sul 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione del conguaglio *RCNDTV*, relativo al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, da restituire entro un periodo massimo prestabilito, comunque non superiore a 3 anni.

PREMESSO CHE:

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario: di seguito: PEF, sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;
- le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio e in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano a tutti;
- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo; in caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune;
- nel territorio del bacino pinerolese il Consorzio ACEA Pinerolese assolve, nelle more della piena attuazione della legge riforma di cui alla legge regionale 18 gennaio 2018 n. 1, aggiornata dalla Legge Regionale 03/02/2021, n. 4 “*Modifiche*

alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1” le funzioni amministrative connesse all’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:
 - la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
 - la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR:
- la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
- la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
- la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
- la definizione della vita utile delle discariche;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

PRESO ATTO CHE:

- il Consorzio ACEA Pinerolese è l’Ente territorialmente competente (ETC) in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi di igiene urbana;
- nel corso dell'ITER complesso, è emerso, che la struttura del PEF dei 47 comuni è costituita dall'aggregazione dei PEF grezzi del gestore del servizio (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. che svolge i servizi di igiene urbana sul territorio pinerolese con affidamento in house da parte del Consorzio), del Consorzio ACEA Pinerolese quale ETC di riferimento e dei Comuni per la gestione, nel proprio ambito di competenza, della TARI ed i rapporti con l’utenza;
- che i dati relativi ai coefficienti e parametri lasciati alla discrezionalità dell'Ente (ETC) sono stati identificati come segue:

Descrizione		Valore	Note
Fattore di sharing	B	0,6	Valore compreso nell'intervallo tra 0,3 - 0,6 (rif. 2.2 MTR)
	Ω	0,29	Valore compreso nell'intervallo tra 0,1 - 0,4 (rif. 2.2 MTR)
Numero rate recupero componente a conguaglio	r	1	Numero da 1 ad un massimo di 4 (rif. 2.2 MTR)
Coeff. di recupero di produttività	Xa	0,1	Valore compreso nell'intervallo tra 0,1% -0,5% (rif. 4.3 MTR)
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	0,25	I valori T sono determinati nell'ambito degli intervalli di valori riportati nelle tabelle (rif. 16.5-16.6 MTR)
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	0,07	La collocazione in una tabella piuttosto che in un'altra dipenderà del valore di Benchmark che

- il Soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha trasmesso in data 04/03/2021 i dati del “PEF GREZZO” al Consorzio ACEA, per il valore complessivo di € 27.369.970;
 - i dati trasmessi dal Gestore del servizio sono comprensivi di voci di costo e ricavo di attività che la società svolge presso il suo polo impiantistico per conto di soggetti terzi, in regime di libero mercato; in particolare vengono imputati i costi e i ricavi dell’attività esercitata dall’impianto di trattamento della FORSU, la cui attività si rivolge prevalentemente a soggetti terzi e viene svolta in regime di libero mercato;
 - l’interpretazione fornita dal gestore, e ampiamente illustrata al punto 3.2.2 della Relazione illustrativa allegata alla delibera del Consorzio ACEA n. 7 del 11/6/2021, a cui si rimanda, non è stata condivisa dal Consorzio, che, invece, fornisce un’altra interpretazione secondo cui i costi e i ricavi generati da asset della società che svolgono attività non solo per i Comuni affidatari del servizio ma anche per soggetti terzi, vadano imputati applicando opportuni driver (criteri) proporzionati su parametri oggettivi e verificabili, che in prima battuta sono stati individuati nelle tonnellate conferite da ciascun Comune all’impianto di trattamento FORSU. L’interpretazione del Consorzio è illustrata al capitolo 4.1 della suddetta relazione illustrativa, alla quale si rimanda;
 - il Consorzio ACEA Pinerolese, nell’ambito delle analisi e attività volte al calcolo dei PEF comunali, ha riscontrato come l’attività volta a predisporre i PEF comunali ha permesso di approfondire molti parametri ed aspetti che potranno portare ad una assegnazione “puntuale” del costo dei servizi di igiene urbana; nella predisposizione dei PEF 2021 è stata ampliata l’analisi dei fattori economici - gestionali del servizio anche se restano aspetti da completare;
 - il nuovo PEF così calcolato comporta un valore complessivo di € 23.005.275, comprensivo di € 20.953.159 di competenza del gestore, euro 134.843 Consorzio, euro 2.793.963 ai comuni (al netto della quota di corrispettivi derivante dal CONAI e di altri ricavi pari ad euro 1.473.769 e conguagli PTF 2019 per euro -876.690);
 - il soggetto gestore trova copertura ai costi sostenuti con € 20.953.159 provenienti dalla tariffa e con € 562.938 dalla quota di ricavi CONAI;
- con la deliberazione dell’assemblea consortile n. 7 del 11/6/2021, il Consorzio ACEA ha:**
- approvato i documenti allegati alla deliberazione consortile stessa;
 - preso atto del PEF grezzo proposto dal soggetto gestore Acea Pinerolese Industriale che si attesta ad un valore complessivo di € 27.369.970,00 (senza valorizzazione dei ricavi derivanti dal riconoscimento dei fattori di sharing sulle voci AR e ARconai assegnati dal MTR, alla definizione dell’ETC, quale soggetto competente) e al netto dei costi dei Comuni e del Consorzio;

- validato i PEF riproposti dal Consorzio riparametrando i costi ed i ricavi del sistema impiantistico in base alle reali quantità di rifiuti urbani di provenienza dai 47 comuni del bacino pinerolese ed escludendo quota parte delle attività effettuate dal soggetto gestore che, secondo l'interpretazione del Consorzio, risulterebbero fuori perimetro di applicazione del MTR, come da metodologia ampiamente illustrata nelle premesse e nella Relazione illustrativa, alle quali si rimanda. Il valore così ricalcolato del PEF grezzo aziendale è pari a € 20.953.159,00, al lordo della quota di corrispettivi derivante dal CONAI e di altri ricavi comuni, pari ad euro 1.473.769,00 oltre la quota di CONAI e di altri ricavi spettanti al gestore per euro 562.938,00;
- stabilito che il valore massimo ammissibile che è possibile riscuotere in tariffa è pari a € 21.881.320,00, in quanto lo stesso metodo impone un incremento massimo, per ciascun comune, del 6,6% sul PEF 2019 (punto 6.1.8 "Verifica del limite di crescita" di cui alle Linee guida ARERA 15/3/2021);
- validato la relazione illustrativa e i documenti trasmessi dal soggetto gestore ed allegati alla deliberazione consortile per farne parte integrante e sostanziale;
- demandato la redazione del PEF 2022 all'acquisizione dalla società di maggiori elementi di dettaglio, che possano permettere l'analisi delle dinamiche economiche e organizzative del gestore, in accordo con il Soggetto gestore stesso, sentiti i Comuni consorziati, più precisi rispetto a quelli al momento disponibili, permettendo di analizzare e prendere altresì in esame/considerazione altri costi di struttura al momento considerati tutti all'interno del PEF;
- approvato i 47 PEF dei Comuni per l'anno 2021 per i quali viene evidenziato il valore determinato ai sensi del MTR di ARERA e i valori delle ulteriori spese da imputare sui singoli PEF di competenza di ciascun Comune così come trasmessi dai Comuni stessi;
- disposto di rinviare ai Comuni associati consorziati le decisioni in merito alle politiche tariffarie adottabili per le utenze domestiche e non domestiche, dopo aver raccolto elementi sufficienti a definire l'impatto complessivo dei costi per gli sgravi previsti da ARERA per affrontare l'emergenza COVID-19;
- disposto di trasmettere la documentazione distintamente ai 47 comuni del bacino 12 affinché possano prendere atto dei documenti approvati dal Consorzio e deliberare il conguaglio contenente la ripartizione della quota fissa e quota variabile;
- dato atto che l'approvazione definitiva dei PEF è demandata all'ARERA, che pertanto si dovrà esprimere sulla correttezza delle metodologie impiegate e delle interpretazioni fornite dal Consorzio e dal Soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. in merito alla corretta imputazione in tariffa di costi e ricavi generati da "asset" di proprietà del gestore che svolgono attività sia in regime di "in house providing", sia attività a libero mercato per conto di soggetti terzi;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale deve prendere atto della validazione del piano economico finanziario del Comune di Bricherasio, relativo all'anno 2021 da parte del consorzio ACEA con propria deliberazione consortile n. 7 del 11/6/2021;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 7 in data 11/6/2021 con la quale veniva validato il PEF del consorzio ACEA per l'anno 2021 e le due relazioni alla stessa allegate;

RICHIAMATA la comunicazione del Consorzio ACEA Pinerolese del 17/6/2021, con la quale si trasmettono la deliberazione e le due relazioni di cui al punto precedente, e

con la quale si comunica che la scheda del PEF del Comune secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 443/2019, verrà trasmessa con successivo e separato invio;

RICHIAMATA la comunicazione del Consorzio ACEA Pinerolese del 22/06/2021 prot. 2332, con la quale si trasmette la scheda del PEF del Comune secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 443/2019, allegata alla presente;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, ex art. 6 bis della L. 241/1990, dell'assenza di conflitti di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

UDITI gli interventi

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale da approvare il presente punto posto all'o.d.g con votazione in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: zero
Voti favorevoli: 12
Voti contrari: zero

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto del Piano Finanziario annualità 2021 per il comune di Bricherasio, allegato alla presente (**Allegato 1**), validato con deliberazione dell'Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 7 del 16/6/2020, in ottemperanza alle disposizioni ARERA citate in premessa;
3. Di prendere atto che il PEF 2021 relativo al Comune di Bricherasio di cui al punto precedente riporta un costo di €. 612.444,00;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese al fine della trasmissione all'Autorità entro trenta giorni dall'assunzione, come previsto dall'Art. 8 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF.

Indi, per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: zero
Voti favorevoli: 12

Voti contrari: zero

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine, stante l'urgenza, di consentire al Consorzio ACEA Pinerolese di completare l'inserimento e la trasmissione della documentazione all'Autorità ARERA nei termini stabiliti.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE